

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 29/10/2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 27/07/2016

Art. 1

Referendum comunali

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi e propositivi, allo scopo di acquisire il parere della popolazione su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente Locale, e referendum abrogativi per l'eliminazione in tutto o in parte di provvedimenti amministrativi di carattere generale già adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.
2. I referendum sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, oppure su richiesta di almeno l'8% dei cittadini residenti a Senigallia che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme, con riferimento all'ultima revisione.
3. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Possono votare in occasione dei referendum abrogativi tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Senigallia al 30° giorno antecedente alla data fissata per la consultazione referendaria e che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della votazione. In occasione dei referendum consultivi e propositivi hanno invece diritto al voto anche i cittadini italiani e comunitari che abbiano compiuto il 16° anno di età ed i cittadini extracomunitari che risiedono ininterrottamente a Senigallia da almeno tre anni.
4. Ogni anno può aver luogo una sola consultazione referendaria su non più di quattro quesiti in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con altre elezioni o consultazioni referendarie nazionali mentre deve essere favorita laddove possibile una loro coincidenza con l'elezione per il rinnovo degli organismi direttivi dei Centri Civici Comunali.
5. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativi i provvedimenti amministrativi riguardanti le seguenti materie:
 - a) bilanci, tributi, tariffe
 - b) designazioni, nomine, revoche e decadenze

- c) provvedimenti di gestione del personale comunale
 - d) provvedimenti di tutela delle minoranze
 - e) provvedimenti emessi in mera esecuzione di norme di legge statali o regionali
 - f) piano regolatore generale e relativi strumenti urbanistici attuativi fatti già oggetto di partecipazione pubblica e di approvazione formale
 - g) provvedimenti che non siano di esclusiva competenza comunale e alla cui formazione ed approvazione abbia concorso la convergente volontà espressa da enti pubblici diversi
6. Le materie che non possono essere sottoposte a referendum comunale consultivo o propositivo sono esclusivamente quelle di cui alle lettere a), b), d) ed e) così come specificate nel comma precedente.

Art. 2

Effetti del referendum

1. I referendum consultivi e propositivi sono validi se alla consultazione ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto; per la validità del referendum abrogativo è necessaria invece la partecipazione del 40% degli elettori; le proposte sono approvate se ottengono la metà più uno dei voti validamente espressi.
2. Il Comune si uniforma al risultato dei referendum consultivi e propositivi.
3. Nei referendum abrogativi qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, in conformità alle rispettive competenze, dichiarano senza indugio e comunque entro 15 giorni dallo svolgimento del referendum con proprio atto deliberativo l'avvenuta abrogazione. La deliberazione con la quale viene dichiarata l'intervenuta abrogazione è immediatamente esecutiva ma l'organo competente può differire l'entrata in vigore dell'abrogazione allo scopo di adottare gli eventuali adeguamenti regolamentari necessari. Il differimento dell'entrata in vigore, che dovrà essere adeguatamente motivato, non può essere disposto per una durata superiore al termine di 30 giorni dall'adozione della deliberazione di recepimento dell'esito referendario.

4. Nei referendum consultivi o propositivi il Consiglio Comunale adotta entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del Referendum entro quattro mesi dal suo svolgimento, indipendentemente dal numero dei cittadini che ha partecipato al voto.
5. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo e, anche se in un differente mandato amministrativo, non può essere richiesto prima che siano decorsi quattro anni dallo svolgimento.

“Art. 2-bis

Referendum consultivi previsti per le fusioni di Comuni per incorporazione

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 commi 2 e 3 e all'articolo 2 comma 1, per i referendum consultivi previsti per le fusioni di Comuni per incorporazione si applicano le disposizioni dettate in materia dalla vigente normativa regionale.”;
2. I referendum consultivi previsti per le fusioni di Comuni per incorporazione si possono svolgere anche in periodi diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 4, primo periodo.
3. I referendum consultivi previsti per le fusioni di Comuni per incorporazione sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei votanti ai sensi dell'art. 55 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.”;

Art. 3

Referendum richiesto dai cittadini

1. La possibilità di presentare proposte di referendum al Comune rientra fra i diritti di partecipazione che i cittadini possono esercitare per concorrere allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione locale

2. Il referendum sottopone ai cittadini iscritti alle liste elettorali uno o più quesiti (fino ad un massimo di quattro) , ciascuno dei quali consenta la scelta tra due o più alternative.

Il quesito referendario deve:

- riguardare materie di esclusiva competenza locale
- essere chiaro e univoco e rispettare i principi di coerenza logica e i limiti imposti dall'ordinamento.

3. I cittadini che intendono promuovere un referendum devono costituirsi in Comitato promotore composto da almeno 150 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Senigallia e presentare richiesta, redatta in carta libera, al Sindaco. Nel caso in cui pervengano al Sindaco più richieste di indizione di referendum per un numero di quesiti superiori a quattro, la precedenza va accordata alla richiesta pervenuta al protocollo dell'Ente in data cronologicamente anteriore.

4. La richiesta deve contenere:

- formulazione in termini esatti della proposta che si intende sottoporre a referendum; la formulazione deve essere articolata in modo breve e chiaro e deve determinare la volontà univoca dei votanti. Nel caso di referendum abrogativo, qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di regolamento o di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere inserito nel quesito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione;
- generalità, data e luogo di nascita e firma dei membri del Comitato promotore;

Art. 4

Comitato dei Garanti

1. La proposta di referendum, prima dell'avvio della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti composto da tre membri esperti in materie giuridico-amministrative. I primi due componenti del Comitato dei Garanti, dei quali uno espressione della minoranza, sono eletti dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mentre il terzo componente è designato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona tra gli avvocati di età inferiore ai quaranta anni.

2. Il Comitato dei Garanti dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e svolge le proprie funzioni in maniera tale che sia garantita l'imparzialità ed indipendenza dei propri membri dagli organi comunali e dal comitato promotore del referendum. Il trattamento economico dei garanti viene stabilito dal Consiglio Comunale nell'atto con il quale provvede alla loro elezione. All'inizio di ogni mandato amministrativo, entro e non oltre sei mesi dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale deve procedere all'elezione del Comitato dei Garanti.
3. Durante tutte le fasi della raccolta di firme e nelle varie fasi della procedura di consultazione referendaria il Comitato dei Garanti svolge funzioni di supporto all'attività decisionale degli organi del Comune; le decisioni sulle istanze o sui quesiti presentati all'Ente in materia di referendum comunali dal parte del Comitato Promotore o dai parte dei cittadini vengono decisi dai competenti organi comunali, previo parere obbligatorio del Comitato stesso. L'eventuale difformità della decisione adottata dagli organi comunali rispetto al contenuto del parere espresso dal Comitato dei Garanti deve essere specificamente motivata all'interno dell'atto.
4. Il Comitato dei garanti adotta le proprie decisioni in merito all'ammissibilità del referendum entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunicandole senza indugio al Sindaco, al Comitato Promotore e al Presidente del Consiglio Comunale. Il suddetto termine perentorio di 30 gg. si interrompe nel caso in cui Il Comitato dei Garanti richieda al Comitato Promotore chiarimenti o elementi integrativi di valutazione. Il Comitato promotore attraverso propri rappresentanti ha diritto di chiedere e ottenere di essere ascoltato dal Comitato dei Garanti per illustrare il quesito referendario prima che della decisione sull'ammissibilità così come può liberamente produrre memorie e documenti.
5. La Giunta Comunale si uniforma con propria deliberazione al contenuto della decisione adottata dal Comitato dei Garanti. Il giudizio espresso dal Comitato dei Garanti deve fondarsi esclusivamente sulla verifica della conformità del referendum proposto rispetto disciplina generale in materia di referendum comunali contenuta nello Statuto del Comune di Senigallia e nel relativo regolamento comunale attuativo.

Art. 5

Procedura raccolta delle firme

La raccolta delle firme si effettua su fogli precedentemente vidimati dal Segretario Generale o da un suo delegato. Sui fogli deve essere stampato, a cura dei promotori, il testo del referendum dichiarato ammissibile dal Comitato dei Garanti.

Possono autenticare le firme i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 14 L. 21-03-1990 n.53 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli uffici del Comune di Senigallia che curano il servizio di raccolta ed autenticazione delle firme sono:

Ufficio Elettorale

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Gli interessati possono presentarsi presso gli uffici indicati, nelle date stabilite per ogni iniziativa referendaria.

È a cura del comitato promotore del referendum la distribuzione dei fogli di raccolta firme presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed Ufficio Elettorale, specificando per iscritto, le date di inizio e fine del periodo di raccolta.

I moduli firmati vengono depositati dal medesimo comitato promotore presso la Segreteria Generale, entro quattro mesi dalla data della prima vidimazione dei fogli da parte del Segretario Generale o suo delegato. Le firme raccolte oltre tale termine sono nulle.

La Commissione Elettorale Comunale entro quindici giorni dal ricevimento verifica la regolarità e completezza della documentazione pervenuta dandone atto con apposito verbale da trasmettere al Sindaco e alla Commissione dei Garanti.

Art. 6

Procedibilità dei Referendum

Il Comitato dei Garanti, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del verbale da parte della Commissione Elettorale Comunale, si esprime sulla procedibilità del referendum in relazione ad eventuali mutamenti amministrativi e regolamentari

intervenuti sulla materia oggetto dei quesiti. In particolare nei referendum abrogativi il Comitato verifica:

- a) se è intervenuta l'abrogazione totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
- b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

Nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione di Garanzia delibera l'improcedibilità del referendum; nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione dei Garanti verifica, sentito il Comitato promotore, se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo se necessario all'eventuale modificazione del quesito;

Nel caso in cui il Comitato dei Garanti riscontra che la nuova regolamentazione intervenuta ha modificato i principi ispiratori della disciplina preesistente decide per l'improcedibilità del referendum abrogativo; se dalla verifica effettuata risulta invece che la nuova disciplina intervenuta nella materia oggetto del referendum è sostanzialmente uguale a quella preesistente, il Comitato decide per la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.

La Giunta Municipale con proprio provvedimento si uniforma alle decisioni in materia di procedibilità adottate dal Comitato dei Garanti.

Art. 7

Indizione dei referendum

Gli ambiti territoriali all'interno dei quali potrà essere esercitato il diritto di voto in occasione dei referendum sono individuati con deliberazione adottata dalla Giunta Municipale. A ciascun ambito territoriale verranno ricollegate su base territoriale alcune sezioni elettorali in conformità alla ripartizione territoriale dei Centri Civici Comunali

I referendum vengono indetti con decreto del Sindaco nel quale si accorpa in un'unica data le proposte di referendum dichiarate ammissibili dal Comitato dei Garanti

Il Sindaco provvede ad assicurare ampia pubblicità allo svolgimento del referendum attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Ente ed anche mediante manifesti da pubblicare all'Albo Pretorio ed affiggere in città almeno 45 giorni prima della consultazione elettorale. Nei manifesti e negli altri avvisi pubblici emessi dal Comune dovranno essere precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'orario della votazione, i luoghi della votazione ed il quorum dei partecipanti necessario per la validità dell'elezione.

Il referendum non può essere effettuato:

- a) nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- c) nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale

Art. 8

Costituzione ufficio elettorale di sezione: composizione e compenso

17. Per la validità delle operazioni di votazione e scrutinio in ciascuna sezione elettorale individuata nel decreto sindacale di indizione del referendum è costituito un ufficio di sezione composto da un Presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio tra coloro che hanno svolto tale funzione nell'ultima consultazione elettorale, da un segretario, individuato con determinazione dirigenziale tra i dipendenti comunali e da due scrutatori sorteggiati tra gli iscritti all'albo comunale degli scrutatori tra coloro che sono iscritti al centro per l'impiego con lo status di disoccupati o inoccupati. Al Presidente di seggio ed agli scrutatori iscritti tra gli iscritti all'albo comunale verrà corrisposto un compenso analogo a quello percepito per le stesse funzioni in occasione dei referendum nazionali. Uno tra i due scrutatori scelto dal Presidente, tra i soggetti estratti dall'albo comunale degli scrutatori assume le funzioni di Vicepresidente.

Il seggio può validamente operare con la presenza di almeno tre componenti.

L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle 15,00 del giorno del giorno precedente alla votazione per gli adempimenti preliminari e per la predisposizione del materiale necessario al regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 9

Modalità di votazione

Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono avere la dicitura “ referendum consultivo comunale” oppure “ referendum abrogativo comunale”. Le schede devono contenere la proposta, corredata dai relativi quesiti, dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti, riprodotta a caratteri chiaramente leggibili. La scheda deve essere timbrata e vidimata con la sigla di uno dei membri dell’Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.

All’elettore vengono consegnate per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Le operazioni di voto hanno inizio alle 8,00 della giornata di domenica fissata nel decreto sindacale d’indizione del referendum e terminano alle ore 20,00 dello stesso giorno.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all’ufficio elettorale.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell’Ufficio Elettorale, possono assistere un rappresentante di ognuno del Comitato e dei Gruppi Consiliari promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e capigruppo consiliari.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l’Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l’ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall’atto sindacale di indizione.

Per le operazioni pre elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni.

